

Novità legislative federali e cantonali

Una panoramica sui diversi cambiamenti in ambito di imposte dirette

I. Novità legislative federali

Dal 1. gennaio 2011 sono previste importanti novità legislative per quanto riguarda la Legge federale sull'imposta federale diretta (di seguito "LIFD") e la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito "LAID"). Il legislatore federale ha infatti apportato diversi cambiamenti riguardanti gli effetti della progressione a freddo, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, la deducibilità dei versamenti ai partiti e, infine, l'imposizione della famiglia. Si segnala inoltre l'entrata in vigore, sempre con effetto al 1. gennaio 2011, dell'ultimo pacchetto di misure previste dalla Riforma II dell'imposizione delle imprese.

a) La compensazione della progressione a freddo

La compensazione della progressione a freddo avviene quando il reddito imponibile del contribuente è tassato con un'aliquota superiore, nonostante il suo reddito sia aumentato soltanto nominalmente, ovvero in misura corrispondente al rincaro. Finora il Consiglio federale doveva adeguare le tariffe e le deduzioni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiungeva il 7% dall'ultimo adeguamento (articolo 215 capoverso 2 LIFD, in vigore fino al 31 dicembre 2010). L'ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo è avvenuta per il periodo fiscale 2006 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 2004.

Il 25 settembre 2009 le Camere federali hanno deciso, con effetto al 1. gennaio 2011, che il rincaro ai fini dell'imposta federale diretta verrà adeguato ogni anno dal Dipartimento federale delle finanze (di seguito "DFF") in base alla modifica dell'articolo 215 capoverso 2 LIFD. Il DFF ha pubblicato lo scorso 4 ottobre nell'Ordinanza sulla progressione a freddo (di seguito "OPFr") e in quella sull'imposta alla fonte (di seguito "OIFo") i nuovi importi valevoli per il periodo fiscale 2011:

Tariffe e deduzioni	2010	2011	Disposizione
Deduzione personale dei coniugi	2'500 franchi	2'600 franchi	articolo 213 capoverso 1 lettera c LIFD articolo 7 lettera c OPFr
Deduzione per doppio reddito dei coniugi	7'600-12'500 franchi	8'100-13'200 franchi	articolo 212 capoverso 2 LIFD articolo 6 capoverso 2 OPFr
Deduzione per figli e persone bisognose a carico	6'100 franchi	6'400 franchi	articolo 213 capoverso 1 lettere a e b LIFD articolo 7 lettera a e b OPFr
Oneri assicurativi e interessi dei capitali a risparmio con il versamento di contributi previdenziali (solo per i coniugi)	3'300 franchi	3'500 franchi	articolo 212 capoverso 1 LIFD articolo 6 capoverso 2 OPFr
Oneri assicurativi e interessi dei capitali a risparmio senza il versamento di contributi previdenziali (solo per i coniugi)	4'950 franchi	5'250 franchi	articolo 212 capoverso 1 LIFD articolo 6 capoverso 2 OPFr
Tariffe dei coniugi e degli altri contribuenti	-	Rincaro del 5.16%	articolo 214 LIFD articolo 5 OPFr
Beneficiari di prestazioni in capitale domiciliati all'estero	-	Rincaro del 5.16%	articolo 11 OIFo appendice n. 3 OIFo

Articolo 215 capoverso 2 LIFD

Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. L'adeguamento è escluso se l'andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento.

b) Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Dal 1. gennaio 2011 i beneficiari di prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale saranno imposti in base alle tariffe più basse previste dall'articolo 214 LIFD (*postnumerando*) e non più, come finora

previsto, in base alle tariffe di cui all'articolo 36 LIFD (*praenumerando*). Come anche sottolineato dal Consiglio federale il cambiamento si è reso necessario a causa di una svista legislativa (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009, n. 09.032, pagina 1355).

Articolo 38 capoverso 2 LIFD

L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214 capoversi 1 e 2.

c) La deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti

Già oggi, in 15 Cantoni, sono presenti delle disposizioni che consentono la deduzione fiscale dei versamenti ai partiti e delle quote di membro di un partito. Con una decisione del 7 giugno 2007, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che nella LAID non vi è una base legale per ammettere una simile deduzione. Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno dunque approvato una modifica della LIFD e della LAID, la quale aggiunge all'elenco delle deduzioni generali che possono essere fatte valere dalle persone fisiche "i contributi dei membri e i versamenti ai partiti" (articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD, articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID). Con queste espressioni si intendono rispettivamente le quote versate a titolo di membro di un partito e le donazioni a favore di un partito come anche i cosiddetti contributi di mandato (cfr. Rapporto del Consiglio degli Stati del 17 giugno 2008, n. 06.463, pagina 6576). Ai fini dell'imposta federale diretta sarà ammessa, a partire dal 1. gennaio 2011, una deduzione massima di 10'000 franchi, la quale dovrà essere debitamente comprovata.

Le condizioni alternative per beneficiare della deduzione prevista dalla nuova normativa sono le seguenti:

- il partito è iscritto nel registro conformemente all'articolo 76a della Legge federale sui diritti politici, nella quale sono indicate le condizioni che un partito deve soddisfare per essere iscritto nel registro dei partiti della Cancelleria federale; *oppure*
- il partito è rappresentato in un parlamento cantonale; *oppure*
- il partito ha ottenuto almeno il 3% dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Ai Cantoni è data invece la possibilità di stabilire un importo diverso da quello federale, ma saranno tenuti ad adeguare la loro legislazione tributaria al più tardi entro il 1. gennaio 2013 (articolo 72k LAID).

Nel Canton Ticino, la deduzione in questione è già ammessa dalla prassi, in base ad un'interpretazione della nozione di pubblica utilità tale da farvi rientrare anche i partiti politici. L'entrata in vigore dell'articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID renderà tale prassi conforme al diritto federale.

Articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD / Articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID

Sono dedotti dai proventi:

i / l. fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi (*LIFD*) / di un importo stabilito dal diritto cantonale (*LAID*), i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

d) Lo sgravio fiscale delle famiglie con figli

La modifica più dibattuta dalle Camere federali è stata quella riguardante lo sgravio fiscale per le famiglie con figli, approvata il 25 settembre 2009 e che esplicherà i suoi effetti dal 1. gennaio 2011. Con lo scopo di migliorare l'equità fiscale tra le persone con e quelle senza figli, il parlamento federale ha voluto agire sul fronte delle deduzioni.

Una **prima novità** consiste nell'introduzione di una terza tariffa per persone che hanno figli o persone bisognose a carico, la quale si affianca alle tariffe ordinarie applicabili ai coniugi e alle persone sole. La terza tariffa si basa sulla vigente tariffa per i coniugi, il cui ammontare dell'imposta viene in seguito ridotto di 250 franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico (articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD).

Articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD

Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Una **seconda novità** riguarda invece l'introduzione di una nuova deduzione per la cura dei figli che non hanno ancora compiuto i 14 anni, fino ad un massimo di 10'000 franchi ai fini dell'imposta federale diretta; ai Cantoni è invece lasciata la possibilità di stabilire importi diversi (articolo 212 capoverso 2^{bis} LIFD, articolo 9 capoverso 2 lettera *m* LAID). Allo stato attuale già 24 dei 26 Cantoni dispongono, in conformità dell'articolo 72c LAID, di una deduzione analoga, ad eccezione di Svitto e Ticino. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie escludono che le spese, sostenute dai genitori per affidare i loro figli ad una terza persona che se ne occupi mentre essi lavorano, rientrino fra i costi per il conseguimento del reddito, cioè fra quei costi che sono causalmente legati al conseguimento del reddito del lavoro o della professione dei genitori. Infatti, nella nozione di costi per il conseguimento del reddito rientrano solo quelle spese che sono in relazione diretta con lo svolgimento di una determinata attività lucrativa e non anche quelle che costituiscono una semplice condizione indiretta per l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa.

Sulla base di queste considerazioni, il parlamento federale ha approvato una nuova disposizione che permetterà di dedurre le spese sostenute per la cura dei figli, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa dei genitori. Nel caso di un lavoro a tempo parziale potranno essere dedotte unicamente le spese sopportate durante il tempo di lavoro. Inoltre le spese di cura dei figli sostenute all'infuori del tempo di lavoro o di formazione dei genitori, quali ad esempio i costi di baby-sitting la sera o il fine settimana, non potranno essere ammesse fiscalmente. Inoltre, qualora un bambino non dovesse vivere con i suoi genitori o con uno dei genitori, bensì ad esempio con un parente o con una terza persona, che assume i compiti dei genitori e si occupa del bambino, anch'essa potrà richiedere la deduzione. Spetterà al contribuente fornire i relativi giustificati atti a comprovare la deduzione per le spese di cura (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009, n. 09.045, pagina 4130 e seguente).

I Cantoni saranno tenuti ad inserire nelle proprie legislazioni tributarie la deduzione per la cura dei figli al più tardi entro il 1. gennaio 2013 (articolo 72i LAID).

Articolo 212 capoverso 2^{bis} LIFD / Articolo 9 capoverso 2 lettera *m* LAID

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 000 franchi (*LIFD*) / fino a un importo stabilito dal diritto cantonale (*LAID*), per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

La **terza novità** è rappresentata dalla possibilità per i genitori che vivono separatamente, ma che hanno figli a carico, di ripartirsi in parti uguali la deduzione sociale, a condizione che non sia fatta valere alcuna deduzione per le spese di mantenimento, e ciò per non concedere un ulteriore sgravio fiscale. Per potersi ripartire equamente la deduzione sociale per figli a carico non è necessaria la custodia alternata, in quanto la stessa sarebbe difficilmente accertabile dall'autorità di tassazione, bensì è sufficiente dimostrare l'esercizio in comune dell'autorità parentale.

Articolo 213 capoverso 1 lettera *a* LIFD

Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (stato dell'indice 31 dicembre 2004); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito "AFC") sta attualmente elaborando una nuova circolare sull'imposizione dei coniugi e della famiglia per meglio spiegare gli effetti fiscali delle nuove disposizioni. La prima bozza di circolare, già consultabile nell'*homepage* dell'AFC, è composta da una sessantina di pagine ed è volta a chiarire i molteplici aspetti, tra i quali: le regole di assoggettamento, l'imposizione come unico contribuente della famiglia e gli aspetti da considerare per coloro che hanno figli minorenni, le successioni fiscali e le responsabilità solidali, il diritto alle deduzioni per coniugi, concubini e divorziati che hanno figli a carico, le diverse tariffe applicabili, la situazione procedurale e il diritto penale fiscale.

e) L'ultimo pacchetto delle misure contenute nella Riforma II dell'imposizione delle imprese

Infine, dal 1. gennaio 2011, entrerà in vigore l'ultimo pacchetto di misure della Riforma II dell'imposizione delle imprese, che contiene:

- il differimento dell'imposizione in caso di trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata e il differimento dell'imposizione delle riserve occulte in caso di divisione ereditaria (articolo 18a LIFD, articolo 8 capoverso 2^{bis}-2^{quater} LAID);
- il principio degli apporti di capitale che consente il rimborso esente da imposta di tutti gli apporti di capitale effettuati dal titolare di quote, compresi gli aggi finora imponibili (articoli 20 capoverso 3 e 125 capoverso 3 LIFD, articolo 7b LAID);
- le agevolazioni negli acquisti sostitutivi in caso di riorientamento dell'impresa (articoli 30 capoverso 1 e 64 capoversi 1 e 1^{bis} LIFD, articolo 8 capoverso 4 e 24 capoverso 4^{bis} LAID);
- l'attenuazione degli utili di liquidazione per gli indipendenti che cessano definitivamente la loro attività lucrativa dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività (articolo 37b LIFD, articolo 11 capoverso 5 LAID);
- l'estensione della riduzione per partecipazioni mediante la diminuzione della quota di partecipazione dal 20 al 10% (articoli 62 capoverso 4, 69 e 70 capoverso 4 lettera b LIFD, articolo 28 capoversi 1, 1^{bis} e 1^{ter} LAID);
- la valutazione dei beni immateriali e della sostanza mobiliare appartenenti alla sostanza commerciale al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito (articolo 14 capoverso 3 LAID).

Per un approfondimento sulle nuove disposizioni sopraelencate si rimanda all'opera curata da Norberto Bernardoni e Pietro Bortolotto, intitolata *La Fiscalità dell'azienda nel diritto federale e cantonale ticinese*.

II. Novità legislative cantionali

Nel corso degli ultimi mesi alcuni Cantoni hanno preso importanti decisioni in materia di fiscalità: Basilea Città, Neuchâtel e Uri hanno abbassato il loro carico fiscale, l'esecutivo del Canton Friburgo ha deciso di continuare con la politica di sgravi fiscali e Ginevra ha invece approvato un progetto di legge per un'amnistia fiscale cantonale.

a) Canton Basilea Città

Il parlamento del Canton Basilea Città ha approvato (i) una riduzione dell'aliquota marginale ai fini dell'imposta sul reddito applicabile al ceto medio, la quale scenderà progressivamente dall'attuale 23.5% al 22.25% nel corso dei prossimi periodi fiscali; (ii) un importante aumento delle deduzioni sociali ai fini dell'imposta sulla sostanza, le quali passeranno da 100'000 a 150'000 per i coniugi, da 50'000 a 75'000 per gli altri contribuenti e da 7'500 a 15'000 per ogni figlio a carico; (iii) una riduzione dell'aliquota ai fini dell'imposta sull'utile, la quale scenderà gradualmente dal 22 al 20%. Quest'ultima misura avrà effetto a partire dal 1. gennaio 2011, mentre le altre due a partire dal 1. gennaio 2012.

b) Canton Neuchâtel

Il 1. settembre 2010 il parlamento del Canton Neuchâtel ha invece approvato integralmente il disegno di legge proposto dall'esecutivo volto (i) a diminuire il carico fiscale delle persone giuridiche negli anni a venire e (ii) ad attenuare gli effetti della doppia imposizione economica (per un approfondimento cfr. Novità fiscali – maggio 2010, pagina 9 e seguente). L'entrata in vigore delle diverse modifiche di legge è stata scaglionata su diversi anni, alcune anche retroattivamente al 1. gennaio 2010.

c) Canton Uri

Il popolo urano ha largamente accettato, con votazione popolare del 26 settembre 2010, la revisione generale della legge tributaria cantonale che prevede un abbassamento generale delle imposte dirette di Cantone e Comuni (per un approfondimento cfr. Novità fiscali – giugno 2010, pagina 7 e seguente).

Si rileva tuttavia che il parlamento ha apportato alcune modifiche rispetto al progetto iniziale proposto dall'esecutivo cantonale, il quale è poi stato oggetto della votazione popolare. In particolare si segnala che (i) lo sgravio del 40% per i redditi provenienti da partecipazioni qualificate voluto dal Governo per conformarsi alle disposizioni dell'imposta federale diretta è stato, invece, mantenuto invariato al 60% dal parlamento; (ii) l'aliquota dell'imposta sulla sostanza (Cantone e Comuni) è stata ridotta dal 2.6 al 2.3‰ (invece che al 2.1‰ come proposto inizialmente dall'esecutivo); (iii) le deduzioni sociali ai fini dell'imposta sulla sostanza sono state aumentate a 100'000 franchi (invece di 90'000) per le persone sole, a 200'000 franchi (invece di 180'000) per quelle coniugate e a 30'000 franchi per ogni figlio a carico (invece di nessun aumento).

Le modifiche avranno effetto a partire dal 1. gennaio 2011.

d) Canton Friburgo

Il 27 settembre l'esecutivo del Canton Friburgo ha annunciato la volontà, in considerazione del buono stato di salute delle proprie finanze, di abbassare nuovamente le imposte per il 2011. Le misure indicate dall'esecutivo riguardano (i) un alleggerimento per tutti i contribuenti coniugati o con figli/persone bisognose a carico, la cui tariffa ai fini dell'imposta sul reddito verrà ritoccata verso il basso attraverso l'applicazione di uno splitting integrale (50% in luogo del 56%); (ii) una diminuzione del carico fiscale ai fini dell'imposta sulla sostanza stimata tra il 5 e il 10%; (iii) una riduzione del 10% del carico fiscale delle persone giuridiche ai fini dell'imposta sull'utile e sul capitale.

e) Canton Ginevra

Il 24 settembre il parlamento del Canton Ginevra, nonostante il parere contrario dell'esecutivo, ha approvato un progetto di legge concernente l'amnistia fiscale cantonale (per un approfondimento cfr. Novità fiscali – maggio 2010, pagina 13 e seguente), il quale riprende in buona sostanza il disegno di legge presentato dal governo ticinese nel mese di febbraio 2010 con un'attenuazione delle aliquote fino al 70% per i redditi e le sostanze oggetto della procedura di recupero d'imposta, esteso agli ultimi dieci periodi d'imposta.

L'amnistia fiscale del Canton Ginevra prevede (i) uno sconto del 70% sulle aliquote, se le autodenuce presentate all'autorità fiscale avvengono tra il 1. gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; (ii) uno sconto del 60% sulle aliquote, se avvengono tra il 1. gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; (iii) una piena esenzione per i casi cosiddetti "bagatella", vale a dire sui redditi sottratti riferiti ad un patrimonio inferiore ad 80'000 franchi (come attuato anche dal Canton Giura); (iv) l'entrata in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2010.

Si rileva inoltre che il Dipartimento delle finanze del Canton Ginevra, il quale ha redatto un perizia per verificare la compatibilità dell'amnistia fiscale cantonale con il diritto federale superiore, è giunto alla conclusione che questa disposizione è contraria sia alla Costituzione federale sia alla LAID; per contro l'Ordine romando degli esperti fiscali diplomati si è espresso a favore della disposizione senza ravvisare alcun problema di compatibilità con la LAID.

Spetterà ora al popolo esprimersi sul progetto di amnistia, anche se non è escluso un ricorso al Tribunale federale nel caso in cui il progetto venisse accolto.

Per maggiori informazioni:

- Amministrazione federale delle contribuzioni; Progetto di circolare, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), del 19 luglio 2010, in: <http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=it> [20.12.2010]
- Bernardoni Norberto e Bortolotto Pietro; La fiscalità dell'azienda nel diritto federale e cantonale ticinese; Tipografia Tipo Print di Roncoroni + Sulmoni e Co., Mendrisio 2010, in: <http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/Bernardoni-Bortolotto.pdf> [20.12.2010]
- Canton Basilea Città; Decisioni dell'11 novembre 2010 del Gran Consiglio, in: <http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100370/000000370854.pdf> [20.12.2010]
<http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100370/000000370837.pdf> [20.12.2010]
<http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100370/000000370835.pdf> [20.12.2010]
- Canton Friburgo; Comunicato e conferenza stampa del 27 settembre 2010, in: http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=3151 [20.12.2010]
http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=3181 [20.12.2010]
- Canton Ginevra; Progetti di legge tributaria PL 10657-A, settembre 2010, in: <http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10657A.pdf> [20.12.2010]
- Canton Neuchâtel; Modifiche della legge tributaria cantonale, settembre 2010, in: <http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=33464> [20.12.2010]
- Canton Uri; Oggetto della votazione del 26 settembre 2010, in: http://www.ur.ch/dateimanager/botschaft_sept2010_steuergesetz.pdf [20.12.2010]
- Consiglio federale; Messaggio n. 09.032 concernente la modifica della Legge federale sull'imposta federale diretta (Compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo nell'ambito dell'imposta federale diretta), del 6 marzo 2009, in: <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/1349.pdf> [20.12.2010]
- Consiglio federale; Messaggio n. 09.045 concernente la Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, del 20 maggio 2009, in: <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/4095.pdf> [20.12.2010]
- Consiglio degli Stati; Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche n. 06.463; Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici, del 17 giugno 2008, in: <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/6565.pdf> [20.12.2010]
- Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale pone in vigore la riforma II dell'imposizione delle imprese con effetto a inizio 2009, Comunicato stampa del 21 maggio 2008; in: <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=18876> [20.12.2010]
- Pedrolì Andrea; Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, in: Rivista ticinese di diritto (RtiD) II-2009, pagine 557 e seguenti
- Raccolta ufficiale delle leggi federali; Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), del 23 marzo 2007, in: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/2893.pdf> [20.12.2010]
- Raccolta ufficiale delle leggi federali; Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti del 12 giugno 2009, in: <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/3771.pdf> [20.12.2010]
- Raccolta ufficiale delle leggi federali; Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), modifica del 25 settembre 2009, in: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2010/453.pdf> [20.12.2010]
- Raccolta ufficiale delle leggi federali; Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, del 25 settembre 2009, in: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2010/455.pdf> [20.12.2010]
- Sentenza del Tribunale federale, n. 2A.647, del 7 giugno 2007

Samuele Vorpe

Docente-ricercatore SUPSI